



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 4

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione dei contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro.

L'anno duemilatredici (2013) addì diciassette (17) del mese di Gennaio, alle ore 21.30 nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, in seduta pubblica di 1^ convocazione, previa trasmissione degli inviti con l'elenco degli oggetti da trattarsi nell'odierna seduta, nelle persone dei signori :

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	ANDRIOLO Francesco	SI	NO
2	CARBONATO Giuseppe	SI	NO
3	CHIODI Celso	SI	NO
4	DEBOLE Andrea	SI	NO
5	FERRARI Giovanni	SI	NO
6	GHIBAUDI Mario	SI	NO
7	LUISE Pierangelo	SI	NO
8	SACCO Silvia Angela	SI	NO
9	SCAFFINO Giuseppe	SI	NO
10	STELLA Raffaella	SI	NO
11	TAGLIANI Gianni	SI	NO
12	TORTI Laura	SI	NO
13	TUCCIO Giovanni	SI	NO
	TOTALI	13	/

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini.

Sono altresì presenti gli Assessori esterni, Giovanni Girani, Lorenzo Librè e Ferrari Patrizia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Pierangelo LUISE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivia.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^a comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale

*PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. RAVAZZANO FABIO*

Oggetto: approvazione Regolamento per la concessione dei contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

l'art.18 del D.L. 22/06/2012, n.83 che dispone: 1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#);

l'art.12 della L. 241/90 che dispone: 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Richiamato il regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/1996

Considerate le innovazioni normative successivamente intervenute nella legislazione statale relativamente a tale materia.

Rilevata l'opportunità di approvare un nuovo apposito regolamento, in sostituzione del precedente, che disciplini i criteri e modalità di concessione dei contributi a soggetti privi di scopi di lucro;

Richiamato il verbale della Commissione regolamenti tenutasi in data 15/01/2013 (allegato sub. A) e fatte proprie le richieste di modifica del testo ivi indicate;

Visto il verbale contenente gli interventi dei Sigg. Consiglieri Comunali (allegato sub. B) e ritenuto opportuno sottoporre a votazione il testo così come integrato e modificato sulla base della discussione;

Visto lo schema di regolamento (allegato sub. C) composto da n. 5 articoli e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, n. 0 (zero) contrari, n. 0 (zero) astenuti su n. 13 (tredici) consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Approvare il **Regolamento per la concessione dei contributi economici a soggetti terzi senza finalità di lucro**, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/1996.
2. Darsi atto che il regolamento acquisterà efficacia il giorno successivo l'esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

I COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO, ECONOMIA, PERSONALE E REGOLAMENTI

N° 1/2013

Verbale di seduta

L'anno 2013....., addì 15..... del mese di GENNAIO....., alle ore 18.30....., nel palazzo Comunale, regolarmente convocati, si sono riuniti i componenti di questa Commissione Consiliare nelle persone di:

- LAURA TORO.....
- GIUSEPPE ARBONANO.....
- GIUSEPPE SCAFFINO.....
- PREZIOSA ASGATE DOTT. SALVEMINI - SEGRETARIO COMUNALE
- DOTT. GIANNI GIBARI - ASST. BILANC.
- DOTT. FABIO LOZZANO RESPONSABILE SEGRETERIA
- ADSSA LORETTA BONOCCHI RESPONSABILE FINANZE

assenti:

riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sig. LAURA TORO....., assume la presidenza, nomina segretario della seduta il Sig./la Sig.ra GIUSEPPE ARBONANO..... e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. REGOLAMENTO COMUNALE INTERNO: TRATTAZIONE DI UN REGOLAMENTO IMPOSTO DALLA LEGGE
- ILLUMINARE IL CONTENUTO IL SRG9. DOTT. SALVEMINI.....
- MOVITA' L'ARTICOLO 8 IL CONTENUTO SUCCESSIVO DI REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA
- IN CUI: AN. ART. 8.....

3. ~~RESOLUZIONE~~ SIEGE N' DAPIRE URMITAMU

ESSENZA N' INDIVIDUARE CIO' CHE N' INTERIOR + SIEGE N' RAPPRESENTAMU -

4. ~~Varie ed eventuali~~

3. ~~RES. RELATIVE NIN + CO. M. C. EST. ORA CONTRIBUT~~
ECONOMICO A SOFFERTI. TERZA SENZA FINALITA -

N' U. C. R.

IL ~~RESOLUZIONE~~ NON E' OBBLIGATORIO PER OPORTUNO

ART. 1 AL. COMMA 3: ~~PRENDERE "SETTORI D'INTERVENZIONE"~~

SOPPRIMERE LE PAROLE "ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI"
CON LE PAROLE "DI CUI AL COMMA 1"

SOSTITUIRE LE PAROLE "CHE ABBIAMO UNA ZONA OPERATIVA NEL
TERRITORIO" CON LE PAROLE "CHE OPERANO NEL TERRITORIO
COMUNALE"

ART. 1 AL. COMMA 4

SOSTITUIRE LE PAROLE "E' ABBIAMO" CON "AVANTI"

ART. 4 PUNTO 3

Togliere le parole "in qualunque modo da parte di" ASSIEME
"AI"

SOSTITUIRE LE PAROLE "PER COME SOGGETTI" CON LE PAROLE
"PER EVENTI DI RITORNO DESTINATE AI SOG"

A 4.2.1974 ART. 5: EMPIATA IN U. C. R.

Null'altro essendovi da trattare, la seduta viene chiusa alle
ore 18.20

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione

Il Consigliere Ferrari chiede le ragioni della differenza di criteri previsti nell'art. 2 e quelli indicati nell'art. 3 della bozza di regolamento in particolare in riferimento all'intervento della Giunta Comunale;

L'assessore Girani afferma che i due articoli disciplinano l'uno i contributi annuali l'altro i contributi riferiti a singole iniziative.

Il Cons. Ferrari chiede chi compie le valutazioni sulle istanze?

Il Sindaco risponde che le fa l'ufficio competente per materia.

Viene quindi rilevata una formulazione non chiarissima dell'art.3 comma 2 del Regolamento.

Il Segretario comunale precisa che i criteri sono già fissati dal Regolamento consiliare e la giunta, sentita la commissione consiliare competente, interviene evidentemente solo nei casi particolari in cui i criteri non risultino sufficienti a disciplinare la singola richiesta

Il Consigliere Ferrari ritiene sarebbe meglio esprimere con maggior chiarezza questo concetto

Il Sindaco e il Vice Sindaco si dicono d'accordo a modificare quindi il testo originario del comma 2 dell'art 3, eliminando i riferimenti alla Giunta Comunale e alla commissione consiliare competente , introducendo il comma 6 bis che avrà il seguente contenuto "Ove, in casi particolari, i predetti criteri risultino non idonei con riferimento a peculiari situazioni, la Giunta Comunale, sentita preventivamente la competente Commissione consiliare permanente , potrà definire ulteriori indirizzi- guida.". Il testo dell'art. 3 comma 2 risulta essere quindi in seguente."La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Settore."

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI TERZI SENZA FINALITA' DI LUCRO

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contributi annuali

Art. 3 - Contributi per singole iniziative

Art. 4 - Condizioni generali di concessione dei contributi

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, definisce e disciplina la disposizione di sostegni economici per le iniziative ed attività di soggetti terzi senza finalità di lucro (associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali), nei seguenti settori di intervento:
 - impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - attività culturali e scientifiche;
 - attività educative e ricreative;
 - tutela ambientale
 - sviluppo economico.
2. Ai fini del presente Regolamento per contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio che per sua natura è gratuito, si intendono quelle erogazioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività
3. Per i settori di intervento di cui al comma 1 i soggetti terzi senza finalità di lucro, possono accedere ai contributi a condizione che svolgano la propria attività operativa nel territorio comunale.
4. Le associazioni sportive possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento qualora propongano progetti/iniziativa/attività rientranti nei settori di intervento di cui al comma 1, aventi le caratteristiche di cui al comma 2.
5. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività dei soggetti terzi descritte al comma 1, il Comune opera secondo le seguenti modalità disciplinate dagli articoli seguenti:
 - contributi su base annua
 - contributi per singole attività
6. Il criterio principale per la valutazione delle richieste di contributo è quello della rispondenza della attività proposta alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto ed al disposto di cui al precedente comma 2. In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo.
7. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione di impianti, gestione di parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 2 CONTRIBUTI ANNUALI

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi a titolo esemplificativo e non esaustivo sono riferiti a:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'iniziativa/attività
 - percentuale di contributo richiesto rispetto al complessivo costo di progetto
 - capacità organizzativa;
 - esperienza acquisita
 - incidenza del volontariato nell'attività
 - innovatività/originalità/ qualità progettuale e o dell'attività
 - finalizzazione dei progetti/interventi/attività all'integrazione di persone diversamente abili o degli immigrati
 - valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
 - valorizzazione delle risorse e delle realtà locali
 - tipologia dell'utenza interessata
 - presentazione da parte di raggruppamenti di associazioni.
2. Le domande di contributo devono contenere gli elementi utili alla compiuta valutazione delle medesime in conformità a quanto specificamente dettagliato nel comma precedente.
3. A seguito della realizzazione di progetti, l'erogazione dei contributi annuali è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salve ulteriori richieste a cura del competente ufficio:
 - relazione sul progetto
 - dichiarazione e documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo
 - dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto.

Art. 3 CONTRIBUTI PER SINGOLE INIZIATIVE

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento possono richiedere un sostegno economico a titolo di contributi/sovvenzioni per iniziative/attività di tipo occasionale non incluse in domande di partecipazione ai bandi.
2. La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Settore.
3. Ai fini della valutazione della domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva del richiedente
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta
 - descrizione e durata dell'iniziativa/attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata (compresi eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor))e di spesa relative all'iniziativa/attività
 - ammontare del contributo richiesto
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione

- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda
- dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Laddove necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:

- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.

4. La concessione dei contributi è subordinata ai relativi finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.
5. Le domande devono essere presentate a preventivo, almeno 30 giorni prima della realizzazione. Il Comune si riserva di valutare l'accogliibilità di domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza culturale e/o sociale.
6. La domanda viene istruita, nel termine di 20 giorni, applicando le seguenti modalità di valutazione:
 - a. natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Ente
 - b. ammissibilità delle spese
 - c. entità di altri finanziamenti
 - d. numero/tipologia persone coinvolte
 - e. incidenza del volontariato nell'attività
 - f. innovatività/originalità dell'iniziativa
 - g. valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
 - h. valorizzazione delle risorse e delle realtà locali.
- 6 bis. Ove, in casi particolari, i predetti criteri risultino non idonei con riferimento a peculiari situazioni, la Giunta Comunale, sentita preventivamente la competente Commissione consiliare permanente, potrà definire ulteriori indirizzi-guida.
7. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento che accoglie la richiesta, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 100% della spesa prevista.
8. Il Comune può assumere l'intero onere economico di un'iniziativa, erogando pertanto una sovvenzione, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, in forza della peculiare rilevanza sociale e/o culturale dell'iniziativa,
9. L'erogazione del contributo assegnato per l'iniziativa è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salve ulteriori richieste a cura del competente ufficio:
 - relazione sull'iniziativa
 - dichiarazione e documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo
 - dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto.

Art. 4 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei sostegni economici è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e quietanzate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.
3. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al beneficiario per compensi ai propri associati né le spese per eventi di ristorazione destinati ai soci.
4. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
5. Spese di carattere generale non documentabili sono ammesse nel limite del 5% della spesa complessiva sostenuta e ammissibile.
6. Il Comune eroga contributi aggiuntivi per il caso di maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate unicamente se è dimostrato che le maggiori spese sono dovute a causa di forza maggiore e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
7. Il Comune può disporre l'erogazione di anticipi del contributo, pari al massimo del 50%, per consentire al beneficiario di sostenere spese preventivate che necessitano di pagamento non procrastinabile o che siano riferite a stati di avanzamento del progetto. Qualora in sede di rendicontazione e relativa richiesta del saldo rispetto al contributo assegnato l'Ufficio riscontri carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità delle spese, l'anticipo dovrà essere restituito in tutto o in parte.
8. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
9. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi economici. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e/o deliberarne la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
10. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le attività non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa. L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Ente per l'anno successivo

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.



COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Provincia di Alessandria

**I COMMISSIONE CONSILIARE
BILANCIO, ECONOMIA, PERSONALE E REGOLAMENTI**

N° 1/2013

Verbale di seduta

L'anno 2013....., addì 15..... del mese di GENNAIO....., alle ore 18.30....., nel palazzo Comunale, regolarmente convocati , si sono riuniti i componenti di questa Commissione Consiliare nelle persone di:

- LAURA TORO.....
- GIUSEPPE ARBONANI.....
- GIUSEPPE SCAFFINO.....

PREZIOSA ANGELO DOTT. SALVEMINI - SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANNI GIARDI - ASST. BILANC.
DOTT. FABIO LOZZANO ~~MODER.~~ RESPONSABILE SEGRETERIA
ADESA LORETTA PROVOCCHIO RESPONSABILE FINANZE

assenti:

riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Sig. LAURA TORO....., assume la presidenza, nomina segretario della seduta il Sig./la Sig.ra GIUSEPPE ARBONANI..... e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. REGOLAMENTO COMUNALE INTERNO : TRATTATI DI UN REGOLAMENTO IMPOSTO DALLA LEGGE
ILLUMINA IL CONTENUTO IL SRG. DOTT. SALVEMINI
MOVITA' L'ARTICOLO E IL CONTENUTO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
IN CUI AU ART. 8

3. RESOLAZIONE SUESE IN DAPPORE UNITARIA

ESSENZA DI INDIVIDUARE CIÒ CHE N' INTERNO + SUESE N' RAPPRESENTAZIONE -

4. Varie ed eventuali

3. RESOLAZIONE + COLLESSIONE CONTRIBUTIVO ECONOMICO A EFFETTI TERZA SENZA FINALITÀ
DI LORO

IL RACCOMANDO NON È OBBLIGATORIO PER OPORTUNO

ART. 1 AL COMMA 3: PRENDERE "SETTORI D'INTERVENZIONE"

SOA PRIMARE LE PAROLE "ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALI"
CON LE PAROLE "DI CUI AL COMMA 1"

SOSTITUIRE LE PAROLE "CHE ABBIAMO UNA SOE OPERATIVA NEL TERRITORIO"
CON LE PAROLE "CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE"

ART. 1 AL COMMA 4

SOSTITUIRE LE PAROLE "E O ABBIAMO" CON "AVANTI"

ART. 4 PUNTO 3

Togliere le parole "in qualunque modo da parte di" ASSIEME
"AI"

SOSTITUIRE LE PAROLE "PER COME SOGGETTI" CON LE PAROLE
"PER EVENTI DI RITORNO DESTINATE AI SOG"

AL 4.2.10.7.4222 ART. 5: EMIPATA IN U GORE

Null'altro essendovi da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 18.20

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione

Il Consigliere Ferrari chiede le ragioni della differenza di criteri previsti nell'art. 2 e quelli indicati nell'art. 3 della bozza di regolamento in particolare in riferimento all'intervento della Giunta Comunale;

L'assessore Girani afferma che i due articoli disciplinano l'uno i contributi annuali l'altro i contributi riferiti a singole iniziative.

Il Cons. Ferrari chiede chi compie le valutazioni sulle istanze?

Il Sindaco risponde che le fa l'ufficio competente per materia.

Viene quindi rilevata una formulazione non chiarissima dell'art.3 comma 2 del Regolamento.

Il Segretario comunale precisa che i criteri sono già fissati dal Regolamento consiliare e la giunta, sentita la commissione consiliare competente, interviene evidentemente solo nei casi particolari in cui i criteri non risultino sufficienti a disciplinare la singola richiesta

Il Consigliere Ferrari ritiene sarebbe meglio esprimere con maggior chiarezza questo concetto

Il Sindaco e il Vice Sindaco si dicono d'accordo a modificare quindi il testo originario del comma 2 dell'art 3, eliminando i riferimenti alla Giunta Comunale e alla commissione consiliare competente , introducendo il comma 6 bis che avrà il seguente contenuto "Ove, in casi particolari, i predetti criteri risultino non idonei con riferimento a peculiari situazioni, la Giunta Comunale, sentita preventivamente la competente Commissione consiliare permanente , potrà definire ulteriori indirizzi- guida.". Il testo dell'art. 3 comma 2 risulta essere quindi in seguente."La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Settore."

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI TERZI SENZA FINALITA' DI LUCRO

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contributi annuali

Art. 3 - Contributi per singole iniziative

Art. 4 - Condizioni generali di concessione dei contributi

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 12/8/1990 n. 241 art. 12, definisce e disciplina la disposizione di sostegni economici per le iniziative ed attività di soggetti terzi senza finalità di lucro (associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali), nei seguenti settori di intervento:
 - impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - attività culturali e scientifiche;
 - attività educative e ricreative;
 - tutela ambientale
 - sviluppo economico.
2. Ai fini del presente Regolamento per contribuzioni, a prescindere dalla concessione del patrocinio che per sua natura è gratuito, si intendono quelle erogazioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività
3. Per i settori di intervento di cui al comma 1 i soggetti terzi senza finalità di lucro, possono accedere ai contributi a condizione che svolgano la propria attività operativa nel territorio comunale.
4. Le associazioni sportive possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento qualora propongano progetti/iniziativa/attività rientranti nei settori di intervento di cui al comma 1, aventi le caratteristiche di cui al comma 2.
5. Nei procedimenti finalizzati al sostegno economico alle iniziative/attività dei soggetti terzi descritte al comma 1, il Comune opera secondo le seguenti modalità disciplinate dagli articoli seguenti:
 - contributi su base annua
 - contributi per singole attività
6. Il criterio principale per la valutazione delle richieste di contributo è quello della rispondenza della attività proposta alle finalità dell'Ente enunciate dallo Statuto ed al disposto di cui al precedente comma 2. In particolare la rispondenza dovrà essere diretta e totale nelle sovvenzioni, ove l'intervento pubblico assorbe totalmente il costo.
7. Il presente regolamento non si applica:
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione di impianti, gestione di parchi e del verde pubblico ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
 - per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

Art. 2 CONTRIBUTI ANNUALI

1. I criteri per l'assegnazione dei contributi a titolo esemplificativo e non esaustivo sono riferiti a:
 - utilità, importanza, rilievo civile e sociale dell'iniziativa/attività
 - percentuale di contributo richiesto rispetto al complessivo costo di progetto
 - capacità organizzativa;
 - esperienza acquisita
 - incidenza del volontariato nell'attività
 - innovatività/originalità/ qualità progettuale e o dell'attività
 - finalizzazione dei progetti/interventi/attività all'integrazione di persone diversamente abili o degli immigrati
 - valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
 - valorizzazione delle risorse e delle realtà locali
 - tipologia dell'utenza interessata
 - presentazione da parte di raggruppamenti di associazioni.
2. Le domande di contributo devono contenere gli elementi utili alla compiuta valutazione delle medesime in conformità a quanto specificamente dettagliato nel comma precedente.
3. A seguito della realizzazione di progetti, l'erogazione dei contributi annuali è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salve ulteriori richieste a cura del competente ufficio:
 - relazione sul progetto
 - dichiarazione e documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo
 - dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto.

Art. 3 CONTRIBUTI PER SINGOLE INIZIATIVE

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento possono richiedere un sostegno economico a titolo di contributi/sovvenzioni per iniziative/attività di tipo occasionale non incluse in domande di partecipazione ai bandi.
2. La richiesta di contributi/sovvenzioni previsti dal presente articolo da parte di Associazioni sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Settore.
3. Ai fini della valutazione della domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva del richiedente
 - requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta
 - descrizione e durata dell'iniziativa/attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari
 - dettagliato piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata (compresi eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor))e di spesa relative all'iniziativa/attività
 - ammontare del contributo richiesto
 - impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e, a richiesta, la relativa documentazione

- impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda
- dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
- nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta
- dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Laddove necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da:

- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- dichiarazione liberatoria dell'E.N.P.A.L.S. in cui si attesti che l'associazione organizzatrice di manifestazioni inerenti lo spettacolo non si è resa inadempiente agli obblighi assicurativi di legge.

4. La concessione dei contributi è subordinata ai relativi finanziamenti approvati nell'ambito del bilancio di previsione annuale.
5. Le domande devono essere presentate a preventivo, almeno 30 giorni prima della realizzazione. Il Comune si riserva di valutare l'accogliibilità di domande presentate senza l'osservanza del termine indicato, qualora si tratti di iniziative di particolare rilevanza culturale e/o sociale.
6. La domanda viene istruita, nel termine di 20 giorni, applicando le seguenti modalità di valutazione:
 - a. natura dell'attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Ente
 - b. ammissibilità delle spese
 - c. entità di altri finanziamenti
 - d. numero/tipologia persone coinvolte
 - e. incidenza del volontariato nell'attività
 - f. innovatività/originalità dell'iniziativa
 - g. valenza e ripercussione rispetto alla comunità ed al territorio
 - h. valorizzazione delle risorse e delle realtà locali.
- 6 bis. Ove, in casi particolari, i predetti criteri risultino non idonei con riferimento a peculiari situazioni, la Giunta Comunale, sentita preventivamente la competente Commissione consiliare permanente, potrà definire ulteriori indirizzi-guida.
7. La percentuale di copertura della spesa è stabilita da ogni singolo provvedimento che accoglie la richiesta, con particolare riferimento alla finalità, al carattere e alla rilevanza collettiva dell'iniziativa, fino alla concorrenza massima del 100% della spesa prevista.
8. Il Comune può assumere l'intero onere economico di un'iniziativa, erogando pertanto una sovvenzione, a fronte di un'attività organizzativa del soggetto terzo, in forza della peculiare rilevanza sociale e/o culturale dell'iniziativa,
9. L'erogazione del contributo assegnato per l'iniziativa è disposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione a cura del beneficiario della seguente documentazione, salve ulteriori richieste a cura del competente ufficio:
 - relazione sull'iniziativa
 - dichiarazione e documentazione delle spese sostenute e delle entrate a consuntivo
 - dichiarazione relativa al regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro
 - dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto.

Art. 4 CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La concessione dei sostegni economici è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
2. I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese effettivamente sostenute, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e quietanzate, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.
3. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al beneficiario per compensi ai propri associati né le spese per eventi di ristorazione destinati ai soci.
4. E' comunque facoltà dell'Ente non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.
5. Spese di carattere generale non documentabili sono ammesse nel limite del 5% della spesa complessiva sostenuta e ammissibile.
6. Il Comune eroga contributi aggiuntivi per il caso di maggiori spese sostenute rispetto a quelle preventivate unicamente se è dimostrato che le maggiori spese sono dovute a causa di forza maggiore e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
7. Il Comune può disporre l'erogazione di anticipi del contributo, pari al massimo del 50%, per consentire al beneficiario di sostenere spese preventivate che necessitano di pagamento non procrastinabile o che siano riferite a stati di avanzamento del progetto. Qualora in sede di rendicontazione e relativa richiesta del saldo rispetto al contributo assegnato l'Ufficio riscontri carenze e/o difformità circa la realizzazione del progetto o inammissibilità delle spese, l'anticipo dovrà essere restituito in tutto o in parte.
8. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituito dal beneficiario dei contributi nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.
9. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti, ai quali ha accordato contributi economici. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione del contributo e/o deliberarne la revoca, a seguito dell'esito degli accertamenti.
10. La concessione del contributo potrà essere totalmente o parzialmente revocata qualora i progetti, le iniziative o le attività non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, o qualora si riscontrino carenze o inammissibilità circa la documentazione giustificativa della spesa. L'inadempimento riscontrato, ove non derivi da cause oggettive indipendenti dalla volontà del beneficiario, potrà costituire precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi, ad insindacabile giudizio dell'Ente per l'anno successivo

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della delibera di approvazione.